

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

| | |
|---|---|
| Regolamento (CE) n. 2661/2000 della Commissione del 5 dicembre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli | 1 |
| Regolamento (CE) n. 2662/2000 della Commissione, del 5 dicembre 2000, che stabilisce, per il mese di novembre 2000, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero | 3 |
| Regolamento (CE) n. 2663/2000 della Commissione, del 5 dicembre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame | 5 |
| Regolamento (CE) n. 2664/2000 della Commissione, del 5 dicembre 2000, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 | 7 |
| Regolamento (CE) n. 2665/2000 della Commissione, del 5 dicembre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina | 9 |

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2000/760/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 maggio 2000, relativa al regime di aiuti applicato dalle autorità irlandesi per alleviare la situazione degli allevatori di bestiame la cui produzione è stata colpita dalle avverse condizioni meteorologiche nel corso dell'estate e dell'autunno 1998** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 1604]

2000/761/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 novembre 2000, recante le specificazioni dei progetti di interesse comune identificati nel settore delle reti transeuropee dell'energia dalla decisione n. 1254/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 2683]

2000/762/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 15 novembre 2000, che prevede un sistema obbligatorio di etichettatura per le carni bovine in Svezia** [notificata con il numero C(2000) 3297]

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

2000/763/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 15 novembre 2000, relativa all'accettazione della domanda della Repubblica italiana in merito al rinvio del termine di pagamento dell'aiuto anticipato ai trasformatori di pomodori [notificata con il numero C(2000) 3299]** 34

2000/764/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 29 novembre 2000, sui test bovini per accertare la presenza di encefalopatia spongiforme bovina e recante modifica della decisione 98/272/CE relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 3684]** 35

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2661/2000 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2000
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 dicembre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC | Codice paesi terzi ⁽¹⁾ | Valore forfettario all'importazione |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 00 | 052 | 113,8 |
| | 204 | 91,6 |
| | 999 | 102,7 |
| 0707 00 05 | 624 | 195,0 |
| | 999 | 195,0 |
| 0709 90 70 | 052 | 95,4 |
| | 204 | 42,3 |
| | 999 | 68,8 |
| 0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 | 204 | 49,3 |
| | 388 | 37,2 |
| | 999 | 43,3 |
| 0805 20 10 | 052 | 77,1 |
| | 204 | 78,1 |
| | 999 | 77,6 |
| 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 | 052 | 66,6 |
| | 999 | 66,6 |
| | 052 | 71,6 |
| 0805 30 10 | 600 | 78,1 |
| | 999 | 74,8 |
| | 400 | 87,6 |
| 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 | 404 | 89,8 |
| | 999 | 88,7 |
| | 052 | 73,6 |
| 0808 20 50 | 064 | 55,8 |
| | 400 | 85,4 |
| | 720 | 129,7 |
| | 999 | 86,1 |

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2662/2000 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2000**

che stabilisce, per il mese di novembre 2000, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agrimonetario dell'euro ⁽³⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/1999 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il mese di magazzinaggio. Tale tasso di conversione agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese prece-

dente. Tuttavia, per i rimborsi applicabili a partire dal 1° gennaio 1999, a seguito dell'introduzione del regime agrimonetario dell'euro a partire dalla stessa data occorre fissare i tassi di conversione limitatamente ai tassi di cambio specifici tra l'euro e le monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica.

- (2) In applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di novembre 2000, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di cambio specifico da utilizzare per la conversione in moneta nazionale dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 per il mese di novembre 2000 figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 2000. Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 94.

⁽⁵⁾ GU L 195 del 28.7.1999, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 dicembre 2000, che stabilisce, per il mese di novembre 2000, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

| Tassi di cambio specifici | | |
|---------------------------|----------|----------------|
| 1 EUR = | 7,45593 | corone danesi |
| | 340,119 | dracme greche |
| | 8,61996 | corone svedesi |
| | 0,599653 | lire sterline |

REGOLAMENTO (CE) N. 2663/2000 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2000
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga

conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 dicembre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni |
|-----------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| 0105 11 11 9000 | A02 | EUR/100 unità | 1,20 |
| 0105 11 19 9000 | A02 | EUR/100 unità | 1,20 |
| 0105 11 91 9000 | A02 | EUR/100 unità | 1,20 |
| 0105 11 99 9000 | A02 | EUR/100 unità | 1,20 |
| 0105 12 00 9000 | A02 | EUR/100 unità | 2,60 |
| 0105 19 20 9000 | A02 | EUR/100 unità | 2,60 |
| 0207 12 10 9900 | V01 | EUR/100 kg | 20,00 |
| 0207 12 90 9190 | V01 | EUR/100 kg | 20,00 |
| 0207 12 90 9990 | V01 | EUR/100 kg | 20,00 |

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V01 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2664/2000 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2000**

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2000 ⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali

all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.
- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

⁽⁶⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

⁽⁷⁾ GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 13.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 dicembre 2000, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

| Codice NC | Designazione delle merci | Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) | Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) | Origine ⁽¹⁾ |
|------------|--|-------------------------------------|--|------------------------|
| 0207 14 10 | Pezzi disossati di galli o di galline, congelati | 261,7 | 12 | 01 |
| | | 270,0 | 9 | 02 |
| | | 292,3 | 2 | 03 |
| 0207 14 70 | Altre parti di pollo, congelate | 245,8 | 12 | 01 |
| 1602 32 11 | Preparazioni non cotte di galli e di galline | 263,3 | 7 | 01 |

(1) Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Thailandia
- 03 Argentina.»

REGOLAMENTO (CE) N. 2665/2000 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2000
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) L'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue.

(3) Per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale. È tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 19 81.

(4) A causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione. Tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del

peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni.

(5) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione.

(6) È opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2425/2000 ⁽⁴⁾.

(7) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Occorre dunque prevedere che i prodotti, per poter beneficiare di una restituzione, debbano presentare la bollatura sanitaria prescritta, rispettivamente, nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE ⁽⁶⁾, nella direttiva 94/65/CE del Consiglio ⁽⁷⁾ e nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio ⁽⁸⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE ⁽⁹⁾.

(8) Il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

I prodotti devono soddisfare alle condizioni della bollatura sanitaria stabilite, rispettivamente:

- nell'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,
- nell'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE,
- nell'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 2000.

⁽³⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

⁽⁶⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽⁸⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

⁽⁹⁾ GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 dicembre 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni |
|-----------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| 0210 11 31 9110 | P03 | EUR/100 kg | 65,00 |
| 0210 11 31 9910 | P03 | EUR/100 kg | 65,00 |
| 0210 12 19 9100 | P03 | EUR/100 kg | 14,00 |
| 0210 19 81 9100 | P03 | EUR/100 kg | 68,00 |
| 0210 19 81 9300 | P03 | EUR/100 kg | 55,00 |
| 1601 00 91 9000 | P03 | EUR/100 kg | — |
| 1601 00 99 9110 | P03 | EUR/100 kg | 15,00 |
| 1602 41 10 9210 | P03 | EUR/100 kg | 45,00 |
| 1602 42 10 9210 | P03 | EUR/100 kg | 24,00 |
| 1602 49 19 9120 | P03 | EUR/100 kg | 15,00 |

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

P03 tutte le destinazioni ad eccezione di Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria, Bulgaria, Lettonia, Estonia.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2000

relativa al regime di aiuti applicato dalle autorità irlandesi per alleviare la situazione degli allevatori di bestiame la cui produzione è stata colpita dalle avverse condizioni meteorologiche nel corso dell'estate e dell'autunno 1998

[notificata con il numero C(2000) 1604]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/760/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Il 2 dicembre 1998 l'Irlanda ha notificato un regime di aiuti (Ewe Supplementary Measure, «Misura supplementare per le pecore») conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, in risposta ad una lettera della Commissione del 26 novembre 1998 nella quale si chiedevano informazioni su un regime della cui esistenza la Commissione stessa era venuta a conoscenza tramite notizie di dominio pubblico. L'aiuto è stato registrato il 9 dicembre 1998 come aiuto di Stato N 678/98.
- (2) Con lettere del 12 febbraio 1999 e del 14 aprile 1999, le autorità irlandesi hanno comunicato informazioni complementari su tale regime di aiuti. Con lettera del 12 febbraio 1999, hanno confermato che la misura era stata

posta in esecuzione prima che la Commissione presentasse le sue osservazioni in applicazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. L'aiuto è stato quindi trasferito al registro degli aiuti non notificati sotto il numero NN 23/99.

- (3) Con lettera dell'11 febbraio 1999, registrata il 18 febbraio 1999, le autorità irlandesi hanno notificato un altro regime di aiuti, dal titolo Scheme of Assistance for Winter Fodder Losses («Regime di aiuto per le perdite di foraggio invernale») (febbraio 1999), conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Informazioni complementari sono state trasmesse con lettera del 29 aprile 1999, registrata il 3 maggio 1999, nella quale le autorità irlandesi hanno inoltre confermato che l'aiuto era stato posto in esecuzione. Di conseguenza, l'aiuto è stato trasferito al registro degli aiuti non notificati sotto il numero NN 79/99.
- (4) Dato che le due misure erano finalizzate ad aiutare i produttori irlandesi di bestiame a far fronte alle perdite subite a causa delle avverse condizioni meteorologiche dell'estate e dell'autunno 1998 e dato che alcuni produttori avrebbero potuto beneficiare di entrambe le misure, la Commissione ha giudicato opportuno esaminare i due fascicoli congiuntamente, nell'ambito di un'unica procedura. Con lettera del 30 luglio 1999, la Commissione ha comunicato all'Irlanda la sua decisione di non sollevare obiezioni nei confronti dell'aiuto supplementare per il

⁽¹⁾ GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 280 del 2.10.1999, pag. 12.

foraggio invernale, che corrisponde alla prima sottomisura della Misura supplementare per le pecore (NN 23/99), e del pagamento supplementare accordato ad alcuni beneficiari in virtù della misura N 605/98, che costituisce la seconda sottomisura del Regime di aiuto per le perdite di foraggio invernale (NN 79/99).

- (5) Con la stessa lettera, tuttavia, la Commissione ha informato le autorità irlandesi della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, riguardo alla seconda sottomisura (premio per pecora) della Misura supplementare per le pecore (NN 23/99) e alla prima sottomisura (nuovi beneficiari) e alla terza sottomisura (Fondo speciale per difficoltà di foraggiamento) del Regime di aiuto per le perdite di foraggio invernale. Il procedimento riguardava anche alcuni beneficiari della seconda sottomisura (pagamenti supplementari ai beneficiari dell'aiuto N 605/98) in quanto si applicava agli allevatori di vacche nutrici e ai piccoli allevatori di vacche lattifere (NN 79/99).
- (6) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni.
- (7) Con lettera del 3 settembre 1999, registrata il 6 settembre 1999, le autorità irlandesi hanno trasmesso le loro osservazioni sulle questioni sollevate dalla Commissione.
- (8) Il 20 e il 27 settembre 1999 si sono svolti incontri bilaterali tra le autorità irlandesi e rappresentanti della Commissione.
- (9) Con lettere del 13 ottobre 1999 (registrata il 14 ottobre 1999) e del 3 gennaio 2000 (registrata il 6 gennaio 2000), sono state trasmesse ulteriori informazioni a proposito del Fondo speciale per difficoltà di foraggiamento e del premio per pecora.

II. DESCRIZIONE

NN 23/99 — MISURA SUPPLEMENTARE PER LE PECORE

- (10) L'aiuto notificato consisteva in due misure distinte nel settore delle carni ovine: l'aiuto supplementare per il foraggio invernale e il premio per pecora. Dato che l'aiuto supplementare per il foraggio invernale è stato già approvato dalla Commissione, la descrizione e la valutazione riguardano soltanto il premio per pecora.
- (11) Nella loro notifica, le autorità irlandesi hanno spiegato il contesto economico in base al quale avevano deciso di introdurre un programma per l'eliminazione delle pecore che non avrebbero avuto un valore commerciale sufficiente per essere vendute ai mattatoi.
- (12) Nell'autunno 1998, la disponibilità di carni suine, bovine e di pollame a prezzi concorrenziali ha fatto abbassare la domanda di carni d'agnello su molti dei principali mercati europei. L'impatto è stato particolarmente forte in Irlanda, paese molto dipendente dai mercati di espor-

tazione in quanto esporta il 75 % della sua produzione. Per tutto l'anno 1998, il prezzo medio dell'agnello in Irlanda è stato inferiore del 19 % a quello dell'anno precedente.

- (13) La situazione ha raggiunto un punto critico a metà autunno, quando gli stabilimenti di trasformazione delle carni ovine hanno rifiutato le pecore da riforma e gli agnelli leggeri di montagna anche dai loro abituali fornitori locali. Inoltre, durante il periodo vegetativo del 1998 non è stato possibile raccogliere foraggio invernale sufficiente per gli animali, a causa del tempo molto umido e di un numero di ore di sole inferiore alla media. La situazione è stata grave in alcune regioni, in particolare quelle dal suolo torboso o molto argilloso: le condizioni meteorologiche erano così cattive che gran parte del foraggio invernale non ha potuto essere raccolta a causa dello stato del terreno.
- (14) Gli allevatori che utilizzano terreni comunali, sui quali nessun singolo proprietario prende provvedimenti per proteggere i pascoli vulnerabili, erano considerati a rischio in caso di penuria di foraggio. Il benessere delle pecore su questi pascoli destava preoccupazioni, in quanto gli allevatori con pecore da riforma che non potevano essere macellate avevano soltanto la possibilità di restituire questi animali a un ambiente già fragile, nel quale i pascoli non permettevano di soddisfare le esigenze alimentari. Il regime è stato quindi dedicato esclusivamente agli allevatori di pecore di montagna che operavano nelle zone designate, cioè sui pascoli comunali di montagna di sei contee occidentali dell'Irlanda ⁽⁴⁾. La spesa complessiva per questo regime di aiuti è stata di circa 1 milione di IEP (1,27 milioni di EUR).
- (15) Il regime ha messo a disposizione impianti di macellazione per eliminare circa 100 000 pecore di montagna da riforma provenienti dai pascoli comunali di montagna di sei contee dell'Irlanda occidentale. Il ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione ha erogato una serie di pagamenti a favore dei mattatoi di ovini che mettevano a disposizione impianti di macellazione per due categorie di pecore il cui valore commerciale non sarebbe stato sufficiente a coprire i costi di macellazione e di lavorazione. L'assistenza riguardava unicamente la macellazione delle pecore nei mesi di novembre e dicembre 1998. Hanno partecipato circa 12 stabilimenti di trasformazione delle carni, per libera scelta della loro direzione. La sovvenzione ammontava a
- 10 IEP (12,7 EUR) nel caso di capi di bestiame da eliminare e quindi privi di valore commerciale,
 - 3 IEP (3,8 EUR) nel caso di pecore atte al disossamento (boner ewes), che rappresentavano per gli stabilimenti un valore esiguo in termini di carne ricavata.
- (16) Ogni produttore poteva eliminare il 30 % della sua quota individuale di pecore. I produttori erano autorizzati a scegliere le pecore delle loro greggi da eliminare.

⁽³⁾ Cfr. nota 2.

⁽⁴⁾ Donegal, Sligo, Leitrim, Mayo, Galway e Kerry.

- (17) Stando alle informazioni fornite dalle autorità irlandesi con lettera del 14 aprile 1999, la sovvenzione di 3 IEP per capo ha consentito agli stabilimenti di eliminare 35 300 pecore atte al disossamento. La sovvenzione ha coperto le spese di eliminazione delle frattaglie molli e delle teste, considerati come materiali specifici a rischio, in un impianto di fusione autorizzato, nonché i costi di rimozione delle pelli. Tali spese normalmente sono a carico dello stabilimento di trasformazione delle carni e sono sostenute dal produttore sotto forma di riduzione del prezzo dell'agnello. Per questi animali il pagamento è stato negoziato tra l'allevatore e lo stabilimento di trasformazione e, secondo le autorità irlandesi, sono state versate soltanto somme simboliche.
- (18) La carne ricavata dagli animali acquistati dagli impianti di trasformazione in virtù del suddetto accordo è stata messa in vendita e destinata all'alimentazione umana, fatti salvi i normali requisiti in materia sanitaria, igienica e di sicurezza applicati a tutte le carni trasformate da questi stabilimenti. Il principale sbocco commerciale per le carni di pecore atte al disossamento è l'approvvigionamento del settore della ristorazione: le carni in questione possono essere utilizzate per produrre hamburger, kebab, specialità etniche, ecc. In questo caso le carni prodotte, in tutto circa 150 tonnellate, sono state vendute tramite l'industria irlandese di forniture alimentari durante le festività del dicembre 1998.
- (19) L'aiuto versato alle aziende doveva coprire le spese di macellazione, trasformazione ed elaborazione delle carni. Poiché gli animali in questione avevano più di un anno, le spese connesse all'eliminazione dei materiali specifici a rischio erano consistenti. Nel caso di carcasse che dovevano essere completamente eliminate per evitare che materiali a rischio entrassero nella catena alimentare umana, è stato chiesto agli stabilimenti di distruggere l'intera carcassa in quanto materiale specifico a rischio. L'importo dell'aiuto accordato dal ministero doveva coprire la totalità delle spese relative alle pecore eliminate, ma nel caso della seconda categoria, quella delle pecore atte al disossamento, tale importo copriva soltanto una parte delle spese. Il saldo doveva essere versato dal produttore in funzione del valore delle carni ottenute dalla carcassa.
- (20) Dopo avere esaminato le informazioni fornite, la Commissione dubita che nella fattispecie possa essere applicato l'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, secondo cui gli Stati membri hanno facoltà di concedere aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da eventi eccezionali. La misura sembra infatti finalizzata a neutralizzare l'impatto di problemi imputabili ad un calo economico nel settore specifico e non risolve adeguatamente il problema della carenza di foraggio invernale dovuta a condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli.
- (21) Inoltre, permettendo che la carne ottenuta da pecore atte al disossamento fosse venduta ai fini dell'alimentazione umana e competesse sul mercato con altri tipi di carne i cui costi di macellazione non sono stati sovvenzionati, le autorità irlandesi non hanno preso i provvedimenti

necessari per ridurre al minimo le ripercussioni della misura sulla concorrenza.

- (22) La Commissione ha infine espresso dubbi circa la compatibilità del premio per pecora con l'organizzazione comune dei mercati delle carni ovine. La misura potrebbe aver costituito un meccanismo d'intervento alternativo in grado di interferire con le disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati. Se tali dubbi dovessero trovare conferma, alla Commissione non rimarrebbe altro che constatare la non conformità dell'aiuto con il trattato.

NN 79/99 — REGIME DI AIUTO PER LE PERDITE DI FORAGGIO INVERNALE

- (23) Tale aiuto si articola in tre sottomisure destinate a diversi gruppi di beneficiari. Finora soltanto la seconda sottomisura, che prevede un pagamento supplementare ai beneficiari della misura N 605/98, è stata approvata dalla Commissione, in quanto riguarda l'assistenza agli allevatori di ovini che beneficiano della sottomisura in questione. Il procedimento era stato avviato nei confronti della sottomisura 1 (nuovi beneficiari), della sottomisura 3 (fondo speciale per difficoltà di foraggiamento) e di una parte dei beneficiari della sottomisura 2 (pagamento supplementare). Il bilancio per le sottomisure 1 e 2 ammontava complessivamente a 25,4 milioni di EUR, mentre per la sottomisura 3 era stanziato un importo di 635 000 EUR.

Nuovi beneficiari

- (24) Questa sottomisura estendeva l'aiuto accordato in applicazione della misura N 605/98 agli allevatori che avevano subito perdite di foraggio invernale ma che non ricevevano aiuti a titolo della misura N 605/98, poiché non risiedevano nelle zone svantaggiate designate come maggiormente colpite in base all'indagine condotta nel settembre 1998 dall'Organo consultivo agricolo in materia di formazione e di ricerca (Teagasc). Nella notifica della misura N 605/98, le autorità irlandesi osservavano che, mentre tutte le aziende situate nelle zone svantaggiate erano danneggiate dal cattivo tempo, gli agricoltori delle zone non considerate come «gravemente colpite» potevano più facilmente far fronte alle perdite subite. Poiché tuttavia una successiva relazione del Teagasc, del gennaio 1999, ha mostrato che la situazione delle zone svantaggiate era notevolmente peggiorata, le autorità irlandesi hanno deciso di accordare l'aiuto anche ai produttori situati nelle zone che inizialmente erano considerate meno gravemente colpite.
- (25) Le quote della sovvenzione erano uguali a quelle della misura N 605/98: per gli allevatori di pecore di montagna 5,08 EUR (4 IEP) per pecora o agnellone, fino ad un massimo di 75 capi, per gli allevatori di vacche nutrici 50,79 EUR (40 IEP) per vacca nutrice, fino ad un massimo di 380 EUR (300 IEP) pari a 7,5 vacche, per i piccoli produttori di latte (quota lattiera < 35 000 galloni) 38,01 EUR (30 IEP) per 1 000 galloni di latte fino a 10 000 galloni. Questa categoria contava più di 40 000 allevatori.

(26) La Commissione ha avviato un procedimento formale di esame per la misura in questione, dubitando che tutti i beneficiari della prima sottomisura applicassero metodi di produzione estensiva. Praticando la produzione intensiva, infatti, gli allevatori avrebbero potuto contare in gran parte su foraggio e mangimi acquistati da fonti esterne e, in tal caso, avrebbero sofferto meno per l'insufficiente produzione di foraggio invernale dovuta alle condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Pagamento supplementare ai beneficiari della misura N 605/98

(27) Poiché gli agricoltori che avevano già ricevuto una sovvenzione in base all'aiuto N 605/98 risiedevano nelle zone maggiormente colpite, le autorità irlandesi hanno concesso loro una sovvenzione supplementare del 50 %. L'ispettorato agricolo del ministero in collaborazione con i rappresentanti locali del Teagasc, ha redatto un elenco delle zone più colpite per distretto elettorale (DED). Questa categoria comprendeva 45 000 allevatori.

(28) La tabella qui di seguito presenta i premi supplementari e i premi totali che ne risultano:

- 2,5 EUR per pecora o agnellone, fino a 75 capi, per gli allevatori di pecore di montagna, con un aiuto totale di 7,5 EUR per capo,
- 25,4 EUR per vacca nutrice, fino ad un limite massimo di 7,5 vacche, per gli allevatori di vacche nutrici, con un aiuto totale di 76,19 EUR per capo,
- 19 EUR per 1 000 galloni di latte fino a 10 000 galloni per i piccoli produttori di latte, con un aiuto totale di 57 EUR per 1 000 galloni.

(29) In base alla sua valutazione iniziale, la Commissione ha concluso che non c'erano rischi di compensazione eccessiva nel caso dei produttori di ovini, poiché le spese supplementari legate all'acquisto di foraggio per nutrire le pecore e gli agnelloni durante l'inverno ammontavano in media a 29,20 EUR (23 IEP) per capo per i produttori interessati e il premio totale era di 20,32 EUR (4 IEP + 10 IEP + 2 IEP).

(30) Gli allevatori di vacche nutrici costituiscono la principale categoria di beneficiari, poiché dovevano ricevere l'80 % dell'aiuto. Dato che in Irlanda il costo del foraggio invernale ammontava a 152 EUR per capo, un aiuto totale di 76 EUR corrisponde ad un'aliquota di aiuto del 50 %. Supponendo che negli anni normali gli allevatori di vacche nutrici non acquistino foraggio dall'esterno (come le autorità irlandesi hanno confermato con lettera del 29 ottobre 1998 a proposito dell'aiuto di Stato N 605/98), per escludere compensazioni eccessive essi avrebbero dovuto subire una perdita di foraggio invernale superiore o uguale al 50 %.

(31) Secondo le autorità irlandesi (punto 3 della lettera del 29 aprile 1999), le perdite effettive di foraggio invernale erano nettamente superiori a quelle inizialmente calcolate nelle indagini del Teagasc del settembre 1998 e del gennaio 1999, che annunciavano perdite del 20-50 % rispetto alla produzione normale di foraggio invernale. Si applicherebbe inoltre il meccanismo di sicurezza, che consiste nel pagare una compensazione per un massimo

di 7,5 capi quando il gregge medio di vacche nutrici in Irlanda supera i 12 capi. Le autorità irlandesi ritenevano pertanto che non si potesse la questione della compensazione eccessiva.

(32) Le autorità irlandesi non hanno però fornito prove tali da dimostrare che il livello medio delle perdite di foraggio invernale da parte degli allevatori interessati fosse superiore o uguale al 50 %. Nella relazione del Teagasc del gennaio 1999 si parla infatti di perdite comprese tra il 20 % e il 50 %. Poiché finora non è stata dimostrata in modo soddisfacente la corrispondenza tra i danni subiti e la compensazione ricevuta, la Commissione ha dovuto esprimere dubbi quanto alla compatibilità della misura con l'organizzazione comune dei mercati conformemente all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

(33) Nello stesso contesto, la Commissione ha invitato le autorità irlandesi a fornire ulteriori spiegazioni sull'argomentazione, esposta al punto 3 della loro lettera del 29 aprile 1999, secondo la quale gli allevatori di vacche nutrici avrebbero subito perdite di pascoli e di foraggio non soltanto per le loro vacche ma anche per la relativa progenie e l'aiuto di compensazione era stato quindi accordato anche per questi giovani bovini. Tale approccio sembra a prima vista incoerente con il principio della compensazione per le perdite di foraggio, poiché la compensazione non sarebbe determinata in funzione della produzione foraggera durante gli anni normali ma in funzione del numero attuale di animali allevati e del loro fabbisogno di foraggio. In tal modo l'aiuto potrebbe coprire spese correnti del produttore e sarebbe quindi incompatibile con il principio su cui si basa l'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

Il Fondo speciale per difficoltà di foraggiamento

(34) È stato inoltre istituito un Fondo speciale per difficoltà di foraggiamento (Special Fodder Hardship Fund, SFHF) a favore di un numero ristretto di allevatori che avevano i requisiti necessari per ottenere l'aiuto nel 1998 ma che non li avrebbero avuti per ottenere assistenza in base alla prima sottomisura del regime in questione (cfr. sezione II, punto 2.1). L'obiettivo era di concedere sovvenzioni agli agricoltori quasi completamente dipendenti da un'azienda agricola di dimensioni relativamente modeste quale unica fonte di reddito. Ogni richiedente doveva dimostrare di aver subito una grave penuria di foraggio, attestata da un consulente del Teagasc. Potevano beneficiare dell'aiuto soltanto gli allevatori che avessero subito perdite di foraggio superiori al 50 % della quantità di foraggio necessaria per nutrire il gregge fino al suo ritorno sui pascoli in primavera, purché soddisfacessero anche gli altri criteri di ammissibilità.

(35) Nella lettera del 29 aprile 1999, le autorità irlandesi hanno ulteriori dettagli sulle condizioni in base alle quali era stato concesso l'aiuto a titolo del Fondo speciale per difficoltà di foraggiamento. Dalle linee direttrici del Fondo non si può dedurre in alcun modo che le sovvenzioni accordate in virtù della misura in questione fossero subordinate o proporzionali alle perdite di foraggio invernale dovute alle piogge.

- (36) La Commissione ha pertanto ritenuto che la misura potesse costituire un aiuto al funzionamento incompatibile con il mercato comune e che, in particolare, non rientrasse nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

- (37) In seguito alla pubblicazione della notifica nella Gazzetta ufficiale, gli interessati non hanno trasmesso osservazioni.

IV. OSSERVAZIONI DELL'IRLANDA

NN 23/99 — MISURA SUPPLEMENTARE PER LE PECORE

- (38) Le autorità irlandesi sottolineano che gli stabilimenti sono stati scoraggiati dall'acquistare pecore da riforma dallo scarso rendimento e dalla scarsa qualità delle carni, piuttosto che da fattori legati al mercato. Tale dichiarazione era sostenuta dai dati relativi al bilancio profitti/perdite dei mattatoi partecipanti nel 1998, raffrontati a quello relativo alle pecore da riforma in buone condizioni in anni normali.
- (39) È stata trasmessa la seguente sintesi dei costi sostenuti e dei ricavi di mercato ottenuti dai mattatoi che hanno partecipato al regime di aiuti alla fine del 1998 (espressi in sterline irlandesi per capo). I dati provengono dalla Irish Meat Association e sono stati riveduti dalle autorità irlandesi.

Per le pecore da eliminare:

Costi:

| | |
|---|------------|
| Trasporto: | 1 IEP |
| Eliminazione dei materiali specifici a rischio: | 1 IEP |
| Eliminazione delle pelli: | 0 IEP |
| Credito negativo frattaglie: | 1 IEP |
| Imposte (Comitato Bia e ispezione carni) | 0,59 IEP |
| Spese di macellazione (salari, oneri aziendali, costi variabili, ecc.): | 4 IEP |
| Spese amministrative: | 1 IEP |
| Costo totale per consegna, macellazione e lavorazione: | 8,59 IEP |
| Premio per pecora: | 10,00 IEP |
| Saldo: | - 1,41 IEP |

Per le pecore atte al disossamento:

Costi:

| | |
|--|-----------|
| Pagamento al produttore: | nessuno |
| Consegna, macellazione e lavorazione: | 8,59 IEP |
| Disossamento: | 3,0 IEP |
| Confezionamento, congelamento, magazzinaggio: | 0,70 IEP |
| Eliminazione delle ossa: | 0,34 IEP |
| Totale consegna, macellazione, lavorazione e disossamento: | 12,63 IEP |
| Ricavi di mercato: 4 kg di carne a 90 pence/kg: | 3,60 IEP |

| | |
|--------------------|------------|
| Premio per pecora: | 3,00 IEP |
| Saldo: | - 6,03 IEP |

- (40) Nel 1998, molti degli animali consegnati ai mattatoi nel quadro della misura supplementare per le pecore erano in pessime condizioni: 76 000 capi sono stati destinati all'eliminazione e non hanno fornito carni. Il profitto netto totale ottenuto dai macelli partecipanti per questi animali ammonta a $76\,000 \times 1,41 \text{ IEP} = 107\,160 \text{ IEP}$. In tutto sono state disossate 35 000 pecore; la perdita netta per questi animali ammonta a $35\,000 \times 6,03 \text{ IEP} = 211\,050 \text{ IEP}$. La misura ha dunque prodotto complessivamente, per i macelli partecipanti, un saldo negativo di -103,890 IEP.

- (41) Secondo le informazioni fornite con lettera del 3 settembre 1999, due terzi degli animali da riforma sono stati giudicati dal servizio veterinario del ministero inadatti al consumo umano, soprattutto a causa delle loro cattive condizioni fisiche e della loro magrezza, e sono stati eliminati negli impianti di fusione. Per questi capi lo stabilimento non ha corrisposto alcun indennizzo all'allevatore.

- (42) In condizioni normali di mercato, una pecora di buona qualità in condizioni soddisfacenti, con un peso medio di 16 kg, dovrebbe essere pagata al produttore 1,10 IEP/kg. Il rendimento normale di carne ottenuto da tale animale ammonterebbe a circa 9,3 kg di prodotto utilizzabile e gli stabilimenti dovrebbero chiedere ai dettaglianti un prezzo di almeno 3,25 IEP/kg per restare in pareggio. Il prezzo pagato dai dettaglianti per carni ovine di qualità soddisfacente è di solito superiore a quest'importo. I costi ammonterebbero a 30,23 IEP (12,63 IEP per la consegna, la macellazione, la lavorazione e il disossamento, più l'importo di 17,6 IEP versato al produttore) per un prezzo di vendita di 30,23 IEP.

- (43) Le 150 tonnellate di carne ottenute dalle pecore atte al disossamento rappresentano lo 0,177 % del volume del mercato delle carni ovine, che, secondo le cifre ufficiali fornite dall'Ufficio centrale di statistica, ammonta in tutto a 84 000 tonnellate. Le autorità irlandesi sostengono che questa minima quota di mercato non era in grado di influenzare i prezzi o l'andamento del mercato stesso.

- (44) Per sostenere questa dichiarazione e dimostrare che la misura per le pecore da riforma non ha esercitato effetti rilevanti sul mercato delle carni ovine, le autorità irlandesi hanno trasmesso una tabella che presenta i prezzi delle carni ovine irlandesi per un periodo di quattro anni. Dalla tabella risulta che i prezzi di mercato non sono aumentati al momento dell'applicazione della misura, né immediatamente dopo: sono anzi rimasti molto bassi fino alla metà di febbraio, quando sono arrivati sul mercato gli agnelli di primavera. Evidentemente la misura non ha comportato un aumento artificiale del valore delle altre pecore. Si sostiene pertanto che l'aiuto non ha interferito con l'organizzazione del mercato delle carni ovine, uno dei cui obiettivi è il meccanismo di regolamentazione dei prezzi.

(45) Le autorità irlandesi sottolineano che, se l'obiettivo fosse stato di intervenire sul mercato, sarebbe stato necessario estendere la misura ai 48 000 allevatori di pecore irlandesi e accordare un aiuto per tutte le pecore e gli agnelli macellati in Irlanda tra ottobre e dicembre 1998, ossia per un milione di capi. La misura è stata invece limitata ai 4 564 produttori, situati in sei contee occidentali, che dipendevano dai pascoli comunali e hanno subito pertanto le peggiori conseguenze della penuria di foraggio. La misura riguardava pecore da riforma di scarsa qualità e scarso valore, sottoprodotti della produzione ovina, e non agnelli di alto valore commerciale e ad elevato rendimento di carni.

Nuovi beneficiari

(46) Nella lettera del 3 settembre 1999, le autorità irlandesi hanno precisato che i beneficiari dell'aiuto praticano tutti la produzione estensiva. I bovini e gli ovini sono alimentati all'interno delle aziende per la maggior parte dell'anno e durante il periodo estivo gli allevatori mettono da parte il foraggio invernale necessario per nutrire gli animali durante l'inverno. Tale dichiarazione è avallata dal fatto che oltre il 90 % dei richiedenti che hanno ricevuto il premio per vacca nutrice nelle zone svantaggiate (la zona a cui si applica la misura in questione) poteva beneficiare anche degli aiuti a favore dell'allevamento estensivo.

Pagamento supplementare accordato ai beneficiari della misura N 605/99

(47) Con lettera del 3 settembre, le autorità irlandesi hanno precisato che le perdite del 20-50 % segnalate nelle relazioni del Teagasc del settembre 1998 e del gennaio 1999 riguardavano la quantità di foraggio invernale prodotto. La maggior parte di questo foraggio era purtroppo di pessima qualità e presentava una digeribilità della materia secca inferiore di 2-5 unità al livello normale. Anche la materia secca da insilare era notevolmente inferiore alla norma. La conservazione del foraggio pressato è stata variabile a causa dell'alto tasso di umidità e della contaminazione del suolo. Le autorità irlandesi concludono che, sebbene il Teagasc annunciasse una perdita generale compresa tra il 20 % e il 50 % in termini quantitativi, la perdita complessiva risulta molto più elevata se tiene conto del deterioramento della qualità delle scorte disponibili.

(48) In risposta ai dubbi esposti al paragrafo 73 della decisione di avviare la procedura, le autorità irlandesi spiegano che tanto i produttori di vacche nutrici, quanto i piccoli allevatori di vacche lattifere dovevano mantenere anche altri animali, i quali, a causa del metodo d'allevamento estensivo applicato nelle contee occidentali interessate, dipendevano anch'essi in gran parte dal foraggio invernale conservato nelle aziende. Secondo i dati del Teagasc, la cifra media di 12 vacche nutrici in un'azienda corrisponde ad un totale di 29 UBA.

(49) Sono stati fatti i seguenti calcoli.

Il costo del foraggio necessario a nutrire 1 UBA durante l'inverno è di 152,4 EUR (dati forniti a proposito della misura N 605/99). Il costo del foraggio necessario a nutrire 29 UBA durante l'inverno è di 4 419 EUR. Una carenza di foraggio del 20 % corrisponde pertanto ad un disavanzo finanziario di $(4\ 419 \times 0,2 =) 883,8$ EUR per un gregge medio. Dato che l'importo massimo del premio (compreso il pagamento supplementare) ammonta a 571,4 EUR, la compensazione è pari al 65 % delle perdite subite. Se gli allevatori hanno subito una penuria di foraggio del 50 %, la perdita finanziaria è di 2 209,5 EUR e il tasso dell'aiuto corrisponde al 26 % delle perdite dirette.

(50) Sono stati inoltre forniti dati relativi all'impiego di mangimi composti nel settore zootecnico nei mesi da settembre a novembre 1998, che indicano un aumento del 54 % rispetto al 1997. Anche questi dati dimostrano la gravità della crisi del foraggio e rivelano in particolare la scarsa qualità del foraggio conservato e la necessità di completarlo con mangimi più ricchi.

(51) Il censimento del bestiame realizzato nel dicembre 1998 dal CSO mostra che il numero totale di bovini è aumentato dell'1,4 % e il numero di pecore è diminuito dello 0,2 % rispetto al 1997. Queste cifre dovrebbero convincere la Commissione che l'aumento del numero di animali non ha contribuito considerevolmente alla crisi del foraggio.

Fondo speciale per difficoltà di foraggiamento

(52) La lettera del 3 settembre 1999 fornisce altri dati relativi alla penuria di foraggio subita dagli allevatori che hanno potuto beneficiare dell'aiuto.

| Deficit in (%) | Numero di casi | Casi in (%) |
|----------------|----------------|-------------|
| >50-60 | 410 | 22,6 |
| >60-70 | 284 | 15,7 |
| >70-80 | 225 | 12,4 |
| >80-90 | 229 | 12,6 |
| >90-100 | 665 | 36,7 |
| | Totale: 1 813 | Totale: 100 |

Deficit medio ponderato: 77,5 %

Dei 1 813 richiedenti che avevano una carenza di foraggio di oltre il 50 %, soltanto 1 417 hanno effettivamente ricevuto assistenza, il che dimostra il rigore con cui sono stati applicati i criteri di ammissibilità per questa sottomisura.

(53) Con lettera del 13 ottobre 1999, le autorità irlandesi hanno risposto al dubbio espresso dalla Commissione, se l'aiuto fosse stato accordato in base alla constatazione di una penuria di foraggio invernale anziché a causa di un deficit di produzione. Per valutare l'effettiva carenza di foraggio ai fini dell'applicazione del Fondo speciale, si è calcolato a 42 il numero di giorni tra il 5 marzo e la data del ritorno del bestiame sui pascoli (15 aprile). Con un periodo totale di svernamento di 150 giorni, si ottiene una carenza media di foraggio del 21,7 % per tutto il periodo di svernamento ($42 \div 150 \times 77,5 \% = 21,7 \%$). Il calcolo in realtà sottovaluta la carenza, poiché durante tutto il periodo in questione gli allevatori hanno compiuto notevoli sforzi per limitare la quantità di foraggio da dare agli animali e hanno utilizzato tutti i mezzi possibili, compresa l'aggiunta di mangimi concentrati, per prolungare la disponibilità di foraggio. Questa carenza di alimentazione è stata chiaramente dimostrata, in occasione dell'ispezione, dallo stato generale degli animali. L'indagine condotta dal Teagasc il 12 agosto 1998 ha rivelato una penuria di foraggio oscillante tra il 20 % e il 50 % e la cifra del 21,7 % decisa per il Fondo speciale è compatibile con la penuria dichiarata nell'ambito dell'aiuto generale per il foraggio.

V. VALUTAZIONE

(54) Le misure oggetto della presente decisione riguardano l'assistenza agli allevatori di bestiame, in particolare di ovini e bovini. La produzione e il commercio di carni ovine sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio: questo prevede all'articolo 22 che, fatte salve disposizioni contrarie del regolamento stesso, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti in questione. Disposizioni analoghe sono previste dall'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (*). Alle misure in oggetto si applicano pertanto gli articoli 87, 88 e 89 del trattato, fatte salve eventuali disposizioni contrarie previste dai regolamenti relativi alle organizzazioni comuni dei mercati.

(55) Le autorità irlandesi hanno confermato, a proposito della misura N 605/98 (**), che generalmente le perdite di foraggio superavano l'intensità minima del 30 % (20 % nel caso delle zone svantaggiate), rispetto a un anno medio (calcolate in base alla produzione media nel corso dei tre anni precedenti a quello in cui si sono verificati i danni).

NN 23/99 — MISURA SUPPLEMENTARE PER LE PECORE

Esistenza dell'aiuto (articolo 87, paragrafo 1, del trattato)

(56) La Commissione ritiene che la misura in questione costituisca inequivocabilmente un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Le autorità hanno versato le sovvenzioni direttamente agli impianti irlandesi per la macellazione degli ovini. Tuttavia, questi ultimi non

sono i principali beneficiari economici dell'aiuto, in quanto i pagamenti sono stati accordati come compenso per i servizi di macellazione, trasformazione e manipolazione degli animali che le autorità irlandesi volevano eliminare. I beneficiari della misura sono i produttori di pecore che non trovavano sbocchi normali per i loro capi e che avrebbero dovuto sostenere delle spese se avessero dovuto continuare a nutrire gli animali o provvedere autonomamente alla loro macellazione. Grazie alla misura, pecore che altrimenti non avrebbero avuto un valore commerciale sufficiente hanno potuto essere commercializzate a prezzi concorrenziali.

(57) La misura, che riguarda la macellazione e l'eliminazione di oltre 100 000 pecore, minaccia pertanto di falsare la concorrenza sul mercato interessato, accordando un vantaggio gratuito ai beneficiari. Un aiuto unilaterale di questo tipo concesso da uno Stato membro su un mercato che, secondo le stesse autorità irlandesi, è stato gravemente colpito dalla crisi e che, d'altra parte, è molto integrato a livello comunitario, con un importante commercio intracomunitario, deve essere considerato come una misura che altera le condizioni degli scambi tra gli Stati membri. Nelle osservazioni presentate alla Commissione, le autorità stesse ammettono che il settore irlandese delle carni, in particolare ovine e bovine, dipende in gran parte dalle esportazioni verso altri Stati membri, poiché il 75 % della produzione è esportato.

(58) Il divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato è accompagnato dalle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

Articolo 87, paragrafo 2, del trattato

(59) Le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) (aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori) e all'articolo 87, paragrafo 2, lettera c) (aiuti necessari a compensare gli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania) non sono ovviamente applicabili al caso in questione.

(60) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali sono compatibili con il mercato comune. A differenza delle misure volte a compensare le perdite di foraggio, per il premio per pecora le autorità irlandesi non hanno espressamente invocato come base della misura l'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), nella loro notifica e nelle loro successive osservazioni. Nelle osservazioni scritte, infatti, esse spiegano che nell'autunno e nell'inverno 1998 molti fattori concomitanti hanno causato una crisi nel settore della produzione di carni ovine: in particolare, la carenza di pascoli dovuta alle cattive condizioni meteorologiche, che ha comportato la malnutrizione del bestiame, i rischi per il benessere degli animali e per l'ambiente derivanti dalla carestia diffusasi tra gli animali e il fatto

(*) GU L 165 del 16.7.1968, pag. 8.

(**) L'aiuto N 605/98 è stato autorizzato con lettera SG(98)D/11410 dell'8 dicembre 1998.

che il canale tradizionale per l'eliminazione delle pecore da riforma fosse sotto pressione a causa della situazione sfavorevole del mercato. Contemporaneamente sono aumentate le spese di macellazione e di eliminazione degli animali, poiché è stato necessario trattare le carcasse come materiali specifici a rischio. I mattatoi non erano quindi disposti a sostenere i costi per la macellazione e l'eliminazione di animali giudicati inadatti al consumo umano. Oltre a questi fattori espressamente citati dalle autorità irlandesi, la Commissione è a conoscenza, grazie ai dati forniti dalle stesse autorità a proposito di altri fascicoli di aiuto, di un problema a lungo termine relativo allo sfruttamento eccessivo dei pascoli sui terreni comunali delle sei contee interessate, che ha indotto le autorità irlandesi a proporre aiuti supplementari per ridurre il carico di bestiame.

- (61) In tali circostanze, la Commissione ritiene che non sia possibile stabilire un nesso causale sufficientemente diretto tra l'evento sfavorevole, cioè le piogge eccessive, e l'aiuto accordato per eliminare l'eccedenza di pecore di riforma; è quindi impossibile applicare al caso in specie l'articolo 87, paragrafo 2, lettera b). Sembra oltretutto che le autorità irlandesi riconoscano questa difficoltà, poiché suggeriscono che la compatibilità della misura in oggetto con il trattato dovrebbe essere valutata ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

Articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato

- (62) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, possono considerarsi compatibili con il mercato comune, in via derogatoria, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.
- (63) Nella sua decisione di avviare la procedura, la Commissione dichiarava di dubitare che la misura in questione potesse essere considerata un incentivo per apportare miglioramenti strutturali nelle aziende beneficiarie e promuovere così lo sviluppo complessivo del settore. In risposta, le autorità irlandesi hanno fornito informazioni dettagliate sul contesto della misura, che permettono di risolvere tali dubbi.
- (64) Nella loro richiesta iniziale, le autorità irlandesi hanno proposto quattro argomentazioni principali per giustificare la misura: a) l'aiuto era necessario a causa delle condizioni sfavorevoli del mercato, b) era giustificato ai fini del benessere degli animali, c) era necessario per

ragioni ambientali e d) era necessario per compensare i costi supplementari derivanti dalla necessità di eliminare i materiali specifici a rischio. Nell'avviare la procedura, la Commissione metteva in dubbio che l'aiuto potesse essere giustificato per motivi legati alle condizioni generali del mercato o ai costi dei materiali specifici a rischio ed invitava le autorità irlandesi a fornire ulteriori informazioni sugli aspetti dell'aiuto finalizzati al benessere degli animali e alla tutela dell'ambiente.

- (65) Le autorità irlandesi spiegano che, nel corso di un anno normale, i produttori di pecore eliminano il 20-25 % dei loro animali e una pecora di buona qualità frutta in media 30,23 IEP⁽⁷⁾, di cui 17,60 IEP sono pagati al produttore e 12,63 IEP coprono le spese di macellazione, lavorazione e disossamento sostenute dallo stabilimento. Le spese per la macellazione e l'eliminazione dei capi di scarsa qualità che non forniscono carne idonea al consumo umano sono coperte dai normali costi di gestione dello stabilimento.
- (66) Nell'autunno 1998 la percentuale degli animali da eliminare era insolitamente elevata (30 %) e la qualità delle pecore da riforma era eccezionalmente scarsa: infatti, dei 111 000 capi da riforma scelti per essere eliminati nell'ambito del regime di aiuto, 76 000 sono stati immediatamente giudicati inadatti al consumo umano. Dai 35 000 animali rimanenti sono stati ottenuti in media soltanto 4 kg di carne, messa in vendita al prezzo di 0,90 IEP/kg: il ricavo era soltanto di 3,60 IEP per animale, mentre i costi ammontavano a 12,63 IEP. Di conseguenza, gli stabilimenti non erano disposti ad accettare pecore da riforma. Queste cifre mostrano chiaramente che i premi di 3 IEP e 10 IEP per capo abbattuto non possono assolutamente superare le perdite subite dagli allevatori, i quali devono essere considerati come i veri beneficiari della misura.
- (67) In tale situazione, i produttori avrebbero dovuto lasciare svernare gli animali sui pascoli comunali. Data la scarsa qualità dei pascoli e le fragili condizioni degli animali, molti animali sarebbero semplicemente morti di fame. Le autorità irlandesi spiegano che il numero elevato di animali macellati che sono stati giudicati inadatti al consumo può essere considerato anch'esso un indicatore delle scarsissime prospettive di sopravvivenza di questi animali. La prospettiva di una carestia su grande scala era inaccettabile dal punto di vista del benessere degli animali, mentre la possibilità che un alto numero di animali morti si decomponesse nella campagna delle sei contee interessate era inaccettabile dal punto di vista ambientale. Inoltre, gli animali avrebbero causato danni a lungo termine sui pascoli rimanenti.

⁽⁷⁾ Calcolate a partire da un prezzo di 3,25 IEP/kg pagato dal grossista per 9,3 kg di carne utilizzabile.

- (68) Alla luce di queste spiegazioni, la Commissione riconosce che il principale obiettivo della misura era di ridurre i danni ambientali dovuti allo sfruttamento eccessivo dei pascoli e alla presenza di molti animali morti sui terreni. L'aiuto ha coperto le spese supplementari che gli allevatori avrebbero dovuto sostenere (ma che probabilmente non sarebbero stati disposti a pagare) per eliminare il numero eccedentario di animali indesiderati. Sembra quindi ragionevole assimilare la misura ad un aiuto per lo smaltimento dei rifiuti. Conformemente al punto 3.4 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente adottata dalla Commissione ⁽⁸⁾, applicabile al settore agricolo al momento della concessione dell'aiuto, gli aiuti per la raccolta, il recupero e la gestione dei rifiuti agricoli devono essere esaminati caso per caso dalla Commissione. L'approvazione, tuttavia, può essere concessa soltanto in casi specifici e debitamente giustificati, poiché implica una deroga al principio «chi inquina paga».
- (69) Nel caso in specie, l'aiuto ha un evidente effetto di incentivazione ed esiste una contropartita versata dai produttori, i quali hanno accettato di abbattere il 30 % delle loro pecore, alcune delle quali avrebbero potuto sopravvivere all'inverno. Dal punto di vista degli allevatori, l'aiuto si limita all'eliminazione gratuita degli animali, per i quali non viene corrisposto alcun indennizzo. Questi fattori hanno incoraggiato gli allevatori ad eliminare gli animali di peggiore qualità che avevano minori possibilità di sopravvivenza: ciò contribuisce alla realizzazione degli obiettivi dell'aiuto e contemporaneamente tende a ridurre l'impatto sfavorevole sulla concorrenza. La misura comporta inoltre vantaggi duraturi sia per il settore, sia per l'intera comunità, in quanto consente di evitare problemi ambientali. Poiché l'aiuto è accordato a titolo eccezionale per risolvere un problema ambientale specifico, generato da una combinazione molto insolita di eventi, e poiché è in gioco il benessere degli animali (il che distingue questo settore da altri settori non agricoli), la Commissione ritiene che in questo caso sia giustificabile una deroga al principio «chi inquina paga».
- (70) La Commissione e lo Stato membro interessato continuano a impegnarsi per ottenere una riduzione permanente del coefficiente di densità nelle regioni colpite dallo sfruttamento eccessivo dei pascoli. La misura supplementare A del piano cofinanziato di protezione dell'ambiente rurale (REPS) e alcune misure nell'ambito del regime proposto «Natura 2000», che beneficia di aiuti di Stato, mirano appunto a ridurre il coefficiente di densità, in modo da evitare un deterioramento dell'ambiente e consentire un recupero della vegetazione, danneggiata dallo sfruttamento eccessivo dei pascoli. Le autorità irlandesi si sono impegnate ad escludere gli allevatori che rifiutano di partecipare a uno di questi programmi dall'assistenza comunitaria consistente in pagamenti compensativi destinati alle zone svantaggiate a titolo del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ⁽⁹⁾. L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2467/98 fornisce la base giuridica necessaria per questo tipo di misura. In tal modo si evita un ritorno ai coefficienti di densità esistenti prima dell'attuazione della sottomisura «premio per pecora».
- (71) Prima di applicare la deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), occorre tuttavia verificare che l'aiuto non abbia alterato le condizioni degli scambi in una misura contraria all'interesse comune, controllando in particolare che esso non violi i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine.
- (72) In virtù dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2467/98, gli Stati membri possono applicare opportune misure di protezione dell'ambiente in funzione della situazione specifica dei terreni utilizzati per l'allevamento degli animali della specie ovina o caprina che possono beneficiare del regime di premi. Per le ragioni esposte ai considerando 67 e 68, la Commissione ritiene che l'aiuto in questione costituisca un'adeguata misura di protezione dell'ambiente che rientra nel campo di applicazione della suddetta deroga alle disposizioni in materia d'organizzazione comune del mercato. Tale conclusione è rafforzata dalle dimensioni ristrette della zona geografica alla quale la misura è applicabile, cioè le sei contee d'Irlanda che devono affrontare i più gravi problemi ambientali.
- (73) Nella sua decisione di avviare la procedura, la Commissione ha espresso preoccupazione per il fatto che le carni provenienti dalle pecore atte al disossamento fossero destinate al consumo umano. Le autorità irlandesi hanno però spiegato che questa decisione era stata presa soltanto al fine di ridurre i costi finanziari della misura. Hanno inoltre spiegato che la quantità totale di carne ottenuta dalle pecore ammissibili al regime ammontava a circa 150 tonnellate, pari allo 0,177 % della produzione irlandese di carni ovine. Le autorità irlandesi hanno anche trasmesso i prezzi settimanali medi praticati in Irlanda per gli agnelli nel corso degli ultimi quattro anni: essi non sembrano affatto influenzati dalla misura, in quanto sono restati bassi per tutto il periodo compreso tra il settembre 1998 e la metà di febbraio 1999. In base a tali elementi, la Commissione ritiene che l'eventuale interferenza sui meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati sia stata minima e possa essere accettata, tenuto conto degli obiettivi ambientali della misura.
- (74) Per queste ragioni, la Commissione conclude che l'aiuto concesso a titolo della misura supplementare per le pecore possa beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e possa quindi essere considerato compatibile con il mercato comune.

⁽⁸⁾ GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

⁽⁹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(75) Tutti i casi in cui gli Stati membri propongono di accordare un aiuto per l'eliminazione di bestiame eccedentario devono essere esaminati singolarmente, in base alle giustificazioni relative all'ambiente e al benessere degli animali, nonché alla compatibilità della misura in questione con l'organizzazione comune del mercato interessato e con le disposizioni dell'articolo 87 del trattato.

NN 79/99 — REGIME DI AIUTO PER LE PERDITE DI FORAGGIO INVERNALE

Esistenza dell'aiuto (articolo 87, paragrafo 1, del trattato)

(76) La Commissione ritiene che le tre sottomisure in questione costituiscano indubbiamente un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Le autorità irlandesi hanno versato pagamenti agli allevatori di pecore e di vacche nutrici per alleviare le difficoltà causate dalla produzione deficitaria di foraggio. L'aiuto è selettivo e conferisce un vantaggio agli allevatori che non hanno potuto raccogliere foraggio sufficiente a coprire le esigenze delle loro aziende durante l'inverno. L'assistenza riguarda oltretutto settori fortemente integrati a livello comunitario, in quanto soggetti all'organizzazione comune dei mercati. Inoltre, l'Irlanda esporta il 75 % della produzione di carni di agnello e il 90 % della produzione di carni bovine, soprattutto verso altri Stati membri.

Nuovi beneficiari

Articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato

(77) Nella sua decisione di avviare il procedimento, pur ammettendo che la misura in questione sembra poter beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, la Commissione ha espresso il timore che l'aiuto accordato agli agricoltori che applicano metodi di produzione intensiva, i quali acquistano normalmente foraggio anche in anni favorevoli, possa dar luogo a una compensazione eccessiva per questa categoria di beneficiari.

(78) Con lettera del 3 settembre 1999, le autorità irlandesi hanno precisato che tutti i beneficiari dell'aiuto applicano metodi di produzione estensiva ed alimentano i loro bovini e ovini all'interno dell'azienda per la maggior parte dell'anno. Tale dichiarazione dissipa i timori della Commissione circa una compensazione eccessiva delle perdite di foraggio, che sarebbe stata possibile se l'aiuto fosse stato accordato anche a produttori di bovini e ovini che praticano l'allevamento intensivo. La situazione di questi «nuovi beneficiari» in termini di foraggio può quindi essere assimilata a quella dei beneficiari a favore dei quali è stata approvata una misura identica classificata col numero N 605/98: quest'ultima misura rientra nel campo di applicazione della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato e quindi è compatibile con il mercato comune.

Pagamento supplementare accordato ai beneficiari della misura N 605/98

Articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato

(79) I timori espressi dalla Commissione nella sua decisione di avviare la procedura riguardavano il pericolo di una compensazione eccessiva nei confronti degli allevatori di vacche nutrici che possiedono un'azienda di dimensioni medie. I dati supplementari forniti dalle autorità irlandesi sono sufficienti ad escludere tale rischio.

(80) Dato che l'importo massimo dell'aiuto non copre più del 65 % delle perdite subite da un'azienda che possiede 12 vacche nutrici e la progenie normalmente presente nell'azienda stessa, nel caso di una carenza del 20 % della produzione foraggera, si può supporre che il rischio di compensazione eccessiva nel caso di produttori di latte che mantengono una progenie meno numerosa nelle loro aziende sia molto limitato. Dall'esame dei dati forniti dalle autorità irlandesi risulta che il premio massimo sarebbe sufficiente a compensare una perdita del 20 % in un'azienda con 18,75 UBA. Nel caso di una carenza del 50 % della produzione foraggera, l'importo massimo del premio copre le perdite subite da un'azienda che possiede esattamente 7,5 UBA.

(81) Il rischio di compensazione eccessiva risulta ulteriormente ridotto se si tiene conto delle argomentazioni relative alla qualità del foraggio, secondo le quali in tutti i casi le perdite superavano ampiamente il 20 %.

(82) Infine, tenuto conto del rischio residuo, coerentemente con la sua valutazione dell'aiuto di Stato N 605/98, la Commissione ritiene che sarebbe eccessivo chiedere alle autorità irlandesi di trattare individualmente migliaia di domande, ciascuna delle quali riguarda somme di denaro relativamente piccole, allo scopo di identificare un numero relativamente limitato di eventuali casi di limitata compensazione eccessiva.

(83) Per tali ragioni, il pagamento supplementare ai beneficiari della misura N 605/98, accordato ai produttori di vacche nutrici e ai piccoli produttori di latte, può beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato ed è compatibile con il mercato comune.

Fondo speciale per difficoltà di foraggiamento

Articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato

(84) Ai fini dell'applicazione di questa misura, un consulente del Teagasc deve certificare che la quantità di foraggio (grossolano) disponibile nell'azienda è inferiore al 50 % della quantità necessaria per nutrire adeguatamente il bestiame fino alla data del ritorno al pascolo (15 aprile). Sembra quindi che l'assistenza potesse essere accordata a qualsiasi allevatore in grado di dimostrare che il suo bestiame soffriva o avrebbe potuto soffrire di malnutrizione a causa di una carenza di foraggio, qualunque ne fosse la causa.

- (85) Il regime di aiuti è stato istituito per attenuare le conseguenze delle perdite di foraggio invernale in seguito a uno studio condotto in gennaio, dal quale risultava che tutti gli allevatori subivano una penuria di produzione foraggera: era quindi tecnicamente impossibile determinare a posteriori l'entità della carenza subita da ogni singola azienda. Il metodo utilizzato per calcolare la probabile carenza subita dagli allevatori, descritto nella lettera del 13 ottobre 1999, sembra essere un sistema logico per un tentativo di calcolo a posteriori.
- (86) Nella sua decisione riguardante il primo aiuto per il foraggio invernale (misura N 605/98), la Commissione ha ammesso che, nei regimi che prevedono il pagamento di importi relativamente ridotti ad un grande numero di beneficiari, il calcolo individuale delle perdite effettive può richiedere spese amministrative sproporzionate. La Commissione ha pertanto accettato che la compensazione fosse calcolata in funzione delle perdite medie, purché fosse esclusa una compensazione eccessiva consistente. Alla luce delle spiegazioni fornite dalle autorità irlandesi e tenuto conto del fatto che la compensazione è limitata ad una parte delle perdite realmente subite, la Commissione ritiene che la misura in questione non possa comportare compensazioni eccessive notevoli a livello del singolo allevatore.
- (87) Nel caso in specie, è dimostrato che le perdite medie di produzione di foraggio invernale nelle aziende in questione superavano il limite minimo del 20 % in base al quale le condizioni meteorologiche all'origine della carenza potevano essere giudicate «eccezionali». La prova è fornita sia dall'indagine generale condotta dal Teagasc nell'agosto 1998, sia dalle conclusioni tratte dal Teagasc dopo avere visitato ogni azienda beneficiaria nel marzo 1999.
- (88) Per tali ragioni, il Fondo speciale per difficoltà di foraggiamento può beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

VI. CONCLUSIONE

- (89) La Commissione constata che l'Irlanda ha illegalmente applicato la misura supplementare per le pecore e il regime di aiuto per le perdite di foraggio invernale, in violazione dell'articolo 88 del trattato. Tuttavia, per le ragioni esposte sopra, la Commissione constata che:
- il regime di aiuto per le perdite di foraggio invernale rientra nel campo di applicazione della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato ed è quindi compatibile con il mercato comune,
 - l'aiuto a titolo della misura supplementare per le pecore rientra nel campo di applicazione della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e può dunque essere giudicato compatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuto per le perdite di foraggio invernale, applicato dall'Irlanda nell'autunno 1998, è compatibile con il mercato comune.

Articolo 2

Il regime di aiuto applicato dall'Irlanda a titolo della misura supplementare per le pecore è compatibile con il mercato comune.

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2000****recante le specificazioni dei progetti di interesse comune identificati nel settore delle reti transeuropee dell'energia dalla decisione n. 1254/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio***[notificata con il numero C(2000) 2683]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/761/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 1254/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 1996, che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione n. 1741/1999/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) I progetti di interesse comune identificati dalla decisione n. 1254/96/CE devono essere specificati indicandone l'ubicazione e, ove necessario, le caratteristiche principali.
- (2) Con decisione 97/548/CE ⁽³⁾, la Commissione ha definito le specificazioni dei progetti di interesse comune identificati dalla decisione n. 1254/96/CE.
- (3) Poiché alcuni progetti hanno subito un'evoluzione ed altri nuovi progetti sono stati introdotti modificando la decisione n. 1254/96/CE, dette specificazioni devono essere adottate di conseguenza. È pertanto opportuno sostituire la decisione 97/548/CE.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 9 della decisione n. 1254/96/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le specificazioni dei progetti di interesse comune identificati dalla decisione n. 1254/96/CE figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 97/548/CE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2000.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vicepresidente⁽¹⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 147.⁽²⁾ GU L 207 del 6.8.1999, pag. 1.⁽³⁾ GU L 225 del 15.8.1997, pag. 25.

ALLEGATO

RETI TRANSEUROPEE DI ENERGIA

Specificazione ⁽¹⁾ (nella colonna di destra) dei progetti di interesse comune (nella colonna di sinistra) identificati dalle decisioni n. 1254/96/CE, n. 1047/97/CE e n. 1741/1999/CE

RETI DI ELETTRICITÀ

a) **Connessione di reti di elettricità isolate alle reti europee interconnesse**

| Progetto | Specificazione |
|--|---|
| a01 <i>Regno Unito:</i> Connessione mediante cavo sottomarino dell'Irlanda del Nord alla Scozia | Collegamento Island Magee-Coylton |
| a02 <i>Irlanda-Regno Unito (Galles):</i> Connessione mediante cavo sottomarino della rete d'Irlanda alla rete del Regno Unito (Galles) | Specificazione non definita |
| a04 <i>Grecia-Italia:</i> Connessione mediante cavo sottomarino della rete greca alla rete italiana attraverso la Grecia nordoccidentale e l'Italia meridionale-orientale | Collegamento Ipiros-Puglia |
| a07 <i>Regno Unito:</i> Connessione mediante cavo sottomarino dell'Isola di Man | Collegamento Inghilterra nordoccidentale-Isola di Man |
| a08 <i>Regno Unito (Scozia):</i> Connessione mediante cavo sottomarino delle Isole Shetland | Collegamento Scozia nordorientale-Isole Shetland |
| a09 <i>Grecia:</i> Connessione tra le isole e tra le isole e il continente | Connessione delle Cicladi meridionali |

b) **Sviluppo delle interconnessioni di elettricità tra gli Stati membri**

| Progetto | Specificazione |
|---|--|
| b01 <i>Germania-Danimarca:</i> Connessione mediante cavo sottomarino tra la rete tedesca (UCTE) e la rete della Danimarca orientale (Nordel) | Specificazione non definita |
| b04 <i>Francia-Belgio:</i> Completamento della connessione tra le reti dei due paesi attraverso la Francia nordorientale e il Belgio meridionale | Linea Moulaine-Aubange |
| b05 <i>Francia-Germania:</i> Rafforzamento delle connessioni tra i due paesi | Linea Vigy (F)-Marlenheim (D) Linea Vigy (F)-Uchtelfangen (D) |
| b06 <i>Francia-Italia:</i> Connessione tra le reti dei due paesi attraverso la Francia sudorientale e l'Italia nordoccidentale | Linea Grand ile-Piassasco Trasformatore di fase La Praz (F) |
| b07 <i>Francia-Spagna:</i> Connessione terrestre tra le reti dei due paesi attraverso la Francia sudoccidentale e la Spagna settentrionale | Linea Cazaril-Aragona o percorso/tracciato alternativi, compresa la connessione con la linea Sallente-Sentmenat Trasformatore di fase Pragnères (F) Interconnessione Pirenei orientali |

⁽¹⁾ Tutti i progetti nell'elenco seguente sono specificati senza pregiudizio dei risultati della valutazione di impatto ambientale dei progetti.

| Progetto | Specificazione |
|---|--|
| b09 <i>Belgio-Lussemburgo:</i> Connessione tra le reti dei due paesi | Linea Aubange-Bertrange |
| b10 <i>Spagna-Portogallo:</i> Rafforzamento e completamento delle connessioni tra i due paesi attraverso le regioni del Portogallo settentrionale e della Spagna nordoccidentale | Connessione attraverso il Portogallo settentrionale Connessione attraverso il Portogallo meridionale: Linea Balboa-Alqueva-Sines |
| b10a <i>Spagna-Portogallo:</i> Nuova connessione tra i due paesi tra la regione meridionale del Portogallo e il sudovest della Spagna | |
| b11 <i>Finlandia-Svezia</i> Rafforzamento delle interconnessioni a nord del golfo di Bothnia | Nuove linee parallele a quelle esistenti |
| b12 <i>Austria-Italia:</i> Rafforzamento delle connessioni tra l'Italia settentrionale e la rete austriaca | Linea Lienz-Cordignano |
| b13 <i>Irlanda-Regno Unito (Irlanda del Nord):</i> Rafforzamento delle connessioni tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord | Specificazione non definita |
| b14 <i>Austria-Germania:</i> Rafforzamento delle connessioni fra i due paesi | Linea St. Peter-Isar |
| b15 <i>Paesi Bassi-Regno Unito:</i> Connessione mediante cavo sottomarino tra l'Inghilterra sudorientale e i Paesi Bassi centrali | Collegamento zona di Rotterdam-Inghilterra sudorientale |
| b16 <i>Danimarca-Germania:</i> Rafforzamento delle connessioni aeree tra i due paesi | Specificazione non definita |

c) Sviluppo delle connessioni interne di elettricità necessarie per sfruttare al meglio le interconnessioni tra gli Stati membri

| Progetto | Specificazione |
|--|--|
| c02 <i>Danimarca:</i> Connessioni mediante cavo sottomarino tra le reti occidentale (UCTE) e orientale (Nordel) del paese | Collegamento Fyn-Sjælland |
| c03 <i>Paesi Bassi:</i> Rafforzamento delle connessioni nel nord-est del paese | Specificazione non definita |
| c04 <i>Francia:</i> Rafforzamento delle connessioni nel nord-est del paese | Linea Sierrentz-Mulbach |
| c05 <i>Italia:</i> Rafforzamento e sviluppo delle connessioni sull'asse est-ovest nel nord del paese e sull'asse nord-sud | — Connessioni sull'asse est-ovest: — Linea Vado Ligure-Morigallo — Linea Turbigo-Rho — Linea Turbigo-Baggio — Linea Gorlago-San Fiorano — Sottostazione San Fiorano — Linea Turbigo-Piedilago — Stazione di pompaggio di Piedilago — Linea Chivasso-Magenta — Linea Colunga-Calenzano |

| Progetto | Specificazione |
|---|---|
| c05a <i>Italia:</i> | |
| Rafforzamento e sviluppo di connessioni sull'asse est-ovest nel nordovest del paese e sull'asse nord-sud nel centro del paese | <ul style="list-style-type: none"> — Connessioni sull'asse nord-sud: — Linea Tavarnuzze-Poggio a Caiano-Calenzano — Linea Pietrafitta-Santa Barbara — Linea Santa Barbara-Tavarnuzze — Sottostazione Tavarnuzze — Linea Matera-Santa Sofia — Linea Galatina-Taranto Nord — Linea Pian della Speranza/Roma Nord-Montalto/Suvereto — Linea Pietrafitta-Villavalle — Linea Laino-Rizziconi |
| c06 <i>Spagna:</i> | |
| Rafforzamento e sviluppo delle connessioni interne | <ul style="list-style-type: none"> Asse nord Asse mediterraneo Asse Galizia-Centro Asse Centro-Aragona Asse Aragona-Levante Connessioni in Andalusia |
| c07 <i>Portogallo:</i> | |
| Rafforzamento delle connessioni necessarie per le interconnessioni con la Spagna nel nord e nel centro del paese | <ul style="list-style-type: none"> Linea Pego-Rio Maior II Linea Recarei-Pocinho-Aldeadavila |
| c08 <i>Grecia:</i> | |
| Rafforzamento e sviluppo di connessioni interne | Sottostazioni Thessaloniki, Lamia e Patras e linee di connessione |
| c09 <i>Irlanda:</i> | |
| Rafforzamento di connessioni nel nordovest del paese | <ul style="list-style-type: none"> Linea Tynagh-Cashla Linea Flagford-East Sligo |
| c10 <i>Spagna:</i> | |
| Rafforzamento e sviluppo di connessioni nel nordest e nell'ovest del paese, in particolare per la connessione alla rete delle capacità di produzione di elettricità di origine eolica | <ul style="list-style-type: none"> Connessioni nordest: nel paese Basco, Aragona e Navarra Connessioni ovest: in Galizia |
| c11 <i>Svezia:</i> | |
| Rafforzamento e sviluppo di connessioni interne | <ul style="list-style-type: none"> Connessioni nella Svezia settentrionale Connessioni nella Svezia centrale Connessioni nella Svezia meridionale |
| c12 <i>Germania:</i> | |
| Sviluppo di connessioni nel nord del paese | <ul style="list-style-type: none"> Linea Lübeck/Siems-Görries-Güstrow Linea Lübeck/Siems-Krümmel |
| c13 <i>Regno Unito (Irlanda del Nord):</i> | |
| Rafforzamento di connessioni interne nell'Irlanda del Nord, in relazione alle interconnessioni con l'Irlanda | Connessioni nel nordovest |

d) **Sviluppo di interconnessioni di elettricità con paesi terzi in Europa e con la regione mediterranea per migliorare l'affidabilità, la sicurezza e l'approvvigionamento delle reti elettriche comunitarie**

| Progetto | Specificazione |
|--|---|
| <p>d02 <i>Germania-Polonia:</i></p> <p>Rafforzamento delle connessioni tra i due paesi</p> | <p>Linea Neuenhagen (D)-Vierraden (D)-Krajnik (PL)</p> |
| <p>d03 <i>Germania-Norvegia:</i></p> <p>Connessione mediante cavo sottomarino tra la Germania settentrionale (UCTE) e la Norvegia meridionale (Nordel)</p> | <p>Collegamento Brunsbüttel-Norvegia meridionale</p> |
| <p>d05 <i>Italia-Svizzera:</i></p> <p>Rafforzamento delle connessioni tra il Norditalia e la Svizzera</p> | <p>Linea S. Fiorano-Robbia Linea Piedilago-Airolo</p> |
| <p>d08 <i>Grecia-Paesi balcanici:</i></p> <p>Rafforzamento delle connessioni tra Grecia e, rispettivamente, Albania, Bulgaria ed ex Jugoslavia, compreso il ripristino delle connessioni con il nord dell'ex Jugoslavia e con la rete UCTE</p> | <p>Linea Philippi (GR)-Plovdiv o Maritsa 3 (Bulgaria) Linea Amintaio (GR)-Bitola (FYROM) Linea Kardia (GR)-Elbasan (Albania)-Podgorica (Iugoslavia)-Mostar (Bosnia)-Melina (Croazia), tra cui: — Nuova linea Elbasan (Albania)-Podgorica (Iugoslavia) — Sottostazione di Mostar (Bosnia) e linee di connessione Sottostazione di Ernestinovo (Croazia) e linee di connessione</p> |
| <p>d09 <i>Grecia-Turchia:</i></p> <p>Connessioni tra i due paesi attraverso la Grecia nordorientale</p> | <p>Linea Philippi-Hamidabad</p> |
| <p>d10 <i>Regno Unito-Norvegia:</i></p> <p>Connessione mediante cavo sottomarino tra nord-est/Inghilterra orientale e Norvegia meridionale (Nordel)</p> | <p>Costa orientale dell'Inghilterra-costa sudoccidentale del collegamento norvegese</p> |
| <p>d11 <i>Paese Bassi-Norvegia:</i></p> <p>Connessione mediante cavo sottomarino tra i Paesi Bassi nordorientali (UCTE) e la Norvegia meridionale (Nordel)</p> | <p>Collegamento Eemshaven-Feda</p> |
| <p>d13 <i>Spagna-Marocco:</i></p> <p>Connessione mediante cavo sottomarino tra la Spagna meridionale e la rete del Marocco</p> | <p>Specificazione non definita</p> |
| <p>d14 <i>Baltic Ring (Germania-Polonia-Russia-Estonia-Lettonia-Lituania-Svezia-Finlandia-Danimarca-Belarus):</i></p> <p>Rafforzamento e connessioni di sviluppo tra le reti di questi paesi mediante cavi aeri e/o sottomarini</p> | <p>Collegamenti Finlandia meridionale-Russia Collegamento Svezia-Finlandia (cavo sottomarino) Collegamento Svezia-Polonia (cavo sottomarino) Collegamento Germania-Polonia-Lituania-Belarus-Russia (collegamento est-ovest ad alta capacità) Collegamento Polonia-Lituania Collegamento Finlandia-Estonia (cavo sottomarino)</p> |
| <p>d15 <i>Svezia-Norvegia:</i></p> <p>Rafforzamento delle connessioni tra i due paesi</p> | <p>Linee Svezia settentrionale-Norvegia settentrionale Linee Svezia centrale-Norvegia centrale Linea Borgvik (S)-Hoesle (NO)-regione di Oslo</p> |

| Progetto | Specificazione |
|--|--|
| d16 <i>UE-Belarus-Russia-Ucraina:</i> Sviluppo di connessioni e interfaccia tra la rete UCTE (ampliata) e le reti di paesi terzi nell'Europa orientale, tra cui la dislocazione delle stazioni di conversione HVDC prima operative tra Austria e Ungheria, Austria e Repubblica ceca e Germania e Repubblica ceca | Connessioni tra i sistemi UCTE e Centrel Connessioni tra il sistema UCTE/Centrel e i paesi balcanici Connessioni e interfaccia tra il sistema ampliato UCTE e Belarus, Russia e Ucraina, compresa la dislocazione delle stazioni di conversione HVDC esistenti |

RETI DEL GAS NATURALE

e) **Introduzione del gas naturale in nuove regioni**

| Progetto | Specificazione |
|---|--|
| e04 <i>Spagna:</i> Creazione di reti del gas nelle regioni di Galizia, Extremadura, Andalusia, Valencia-Sud, Murcia, compreso un terminale GNL in Galizia | Rete di Galizia Rete in Extramadura Rete in Andalusia Gasdotto Valencia-Murcia-Cartagena GNL a Huelva (ampliamento del terminale esistente) GNL a Cartagena (ampliamento del terminale esistente) GNL in Galizia (ampliamento del terminale esistente) |
| e05 <i>Portogallo:</i> Creazione nel paese, in particolare lungo il litorale atlantico, di una rete del gas | GNL a Sines (nuovo terminale) |
| e05a <i>Portogallo:</i> Costruzione di un terminale GNL sulla costa atlantica | |
| e06 <i>Grecia:</i> Creazione di una rete del gas nel paese, in particolare lungo la costa Egea, compreso un terminale GNL in Attica e impianti di deposito | Sezione ad alta pressione verso Thrace Sezione ad alta pressione verso Corinto Sezione ad alta pressione verso la Grecia nordoccidentale Stazione di compressione sul gasdotto principale Impianti di deposito (in sotterraneo) GNL a Revithoussa (ampliamento del terminale esistente) GNL sulla costa occidentale (nuovo terminale) GNL sull'isola di Creta (nuovo terminale) |

f) **Connessione delle reti del gas isolate alle reti interconnesse europee, compresi i necessari rafforzamenti delle reti esistenti e connessione delle reti di gas naturale separate**

| Progetto | Specificazione |
|--|---|
| f01 <i>Irlanda-Regno Unito:</i> Rafforzamento della capacità di trasporto del gas tra i due paesi | Gasdotto supplementare di interconnessione tra Irlanda e Scozia Interconnessione nord-sud compreso il gasdotto Dublino-Belfast |
| f02 <i>Regno Unito-Continente:</i> Connessione sottomarina tra le reti del gas del Regno Unito e il continente attraverso il Belgio | Specificazione non definita |

| Progetto | Specificazione |
|---|--|
| f03 <i>Lussemburgo-Germania:</i> Realizzazione di una connessione per la fornitura del Lussemburgo a partire dalle reti tedesche | Gasodotto Leudelage (L)-Remich (L)-Mittelbrunn (D) |
| f05 <i>Francia-Spagna:</i> Rafforzamento della capacità di trasporto tra i due paesi | Interconnessione attraverso la frontiera occidentale Stazione di compressione sul gasdotto Lumbier-Calahorra Gasdotto Perpignan-Barcelona |
| f06 <i>Portogallo-Spagna:</i> Costruzione di gasdotti per la fornitura del Portogallo attraverso la Spagna meridionale e la fornitura della Galizia e delle Asturie attraverso il Portogallo | Specificazione non definita |
| f07 <i>Francia:</i> Connessione delle reti del sudovest e del sud del paese | Specificazione non definita |
| f08 <i>Austria-Germania:</i> Rafforzamento della capacità di trasporto tra Austria e Baviera | Gasoducto Purchkirchen (A)-Burghausen (D)-Schnaitsee (D) Gasdotto Andorf-Simbach |
| f09 <i>Austria-Ungheria:</i> Connessione tra le reti dei due paesi | Gasdotto Wiener Neustadt-Sopron |
| f10 <i>Austria-Slovacchia:</i> Connessione dell'Austria al deposito sotterraneo in Slovacchia | Gasdotto Baumgarten-March (deposito Lab) |
| f11 <i>Austria:</i> Connessione tra gasdotti che collegano l'Austria rispettivamente a Germania e Italia | Gasdotto Krift-Pyhrn Gasdotto Bad Leonfelden-Linz |
| f12 <i>Grecia-Albania:</i> Connessione tra le reti dei due paesi | Gasdotto Grecia nordoccidentale-Elbasan |
| f13 <i>Italia-Grecia-Altri paesi balcanici:</i> Costruzione di un gasdotto per la fornitura della Grecia e di altri paesi balcanici attraverso l'Italia meridionale | Specificazione non definita |
| f14 <i>Austria-Repubblica ceca:</i> Costruzione di gasdotti per collegare le reti dei due paesi | Specificazione non definita |
| f16 <i>Austria:</i> Interconnessione di reti isolate di trasmissione del gas | Specificazione non definita |
| f17 <i>Austria-Slovenia-Croazia:</i> Rafforzamento della capacità di trasporto del gas tra i tre paesi | Corridoio di trasporto del gas verso l'Europa sudorientale |

g) Aumento delle capacità recettive (GNL) e di deposito necessarie a soddisfare la domanda e diversificazione delle fonti di approvvigionamento e dei percorsi di incanalamento del gas naturale

| Progetto | Specificazione |
|--|--|
| <p>g01 <i>Irlanda:</i> Sviluppo di impianti di deposito del gas naturale per la fornitura della rete irlandese</p> | <p>Deposito a Kinsale Head (sotterraneo)</p> |
| <p>g03 <i>Francia:</i> Ampliamento di capacità del terminale GNL esistente nella Francia occidentale</p> | <p>GNL a Montoir (ampliamento del terminale esistente)</p> |
| <p>g04 <i>Italia:</i> Costruzione di un nuovo terminale GNL per diversificare le forniture, in particolare per la generazione di elettricità</p> | <p>Specificazione non definita</p> |
| <p>g06 <i>Germania:</i> Sviluppo di impianti sotterranei di deposito del gas</p> | <p>Deposito in Baviera Deposito a Buchhorst</p> |
| <p>g07 <i>Francia:</i> Sviluppo di impianti sotterranei di deposito del gas</p> | <p>Deposito a Lussagnet (ampliamento del sito esistente) Deposito a Pecorade (conversione di un giacimento petrolifero esaurito)</p> |
| <p>g08 <i>Spagna:</i> Sviluppo di capacità di deposito sotterraneo sull'asse nord-sud del paese</p> | <p>Deposito sull'asse nord-sud (nuovi siti) in: — Cantabria — Aragon — Castilla y León — Castilla-La Mancha — Andalusia</p> |
| <p>g08a <i>Spagna:</i> Sviluppo di capacità di deposito sotterraneo sull'asse mediterraneo</p> | <p>Deposito sull'asse mediterraneo (nuovi siti) in: — Catalonia — C.A. Valenciana — Murcia</p> |
| <p>g09 <i>Portogallo:</i> Costruzione di un impianto di deposito sotterraneo</p> | <p>Deposito a Carriço (nuovo sito)</p> |
| <p>g11 <i>Belgio:</i> Ampliamento dell'attuale capacità di deposito sotterraneo nel Belgio settentrionale</p> | <p>Deposito a Loenhout (ampliamento del sito esistente)</p> |
| <p>g12 <i>Danimarca:</i> Ampliamento della capacità di deposito sotterraneo aumentando la capacità nei siti esistenti oppure creando un nuovo sito in prossimità della frontiera con la Germania</p> | <p>Deposito a Stenlille (ampliamento del sito) Deposito a Toender (nuovo sito)</p> |
| <p>g13 <i>Austria:</i> Ampliamento e sviluppo di capacità di deposito sotterraneo</p> | <p>Deposito a Purchkirchen (ampliamento del sito esistente), compresa la linea di connessione al sistema MEGAL vicino a Wildenranna Deposito a Baumgarten (nuovo sito) Deposito a Haidach (nuovo sito), compreso il gasdotto di connessione con l'attuale rete del gas europea</p> |

| Progetto | Specificazione |
|---|---|
| g14 <i>Italia:</i> Costruzione di un terminale GNL offshore | Terminale GNL nel Mare Adriatico settentrionale |
| g15 <i>Regno Unito:</i> Sviluppo di impianti sotterranei di deposito | Specificazione non definita |

h) Aumento della capacità di trasmissione (gasdotti di afflusso) necessaria per soddisfare la domanda e diversificare le fonti di approvvigionamento e i percorsi di incanalamento del gas naturale

| Progetto | Specificazione |
|--|--|
| h01 <i>Norvegia-Francia:</i> Costruzione di un quarto gasdotto dalle risorse norvegesi (Mare del Nord) verso il continente | Specificazione non definita |
| h03 <i>Norvegia-Danimarca-Svezia-Finlandia-Russia-Stati del Baltico:</i> Creazione e sviluppo di connessioni tra le reti di questi paesi in vista di una rete del gas integrata | Progetto di interconnettore del gas naturale del Baltico: Germania, Danimarca, Svezia Gasdotto centro-nord Gasdotto Nybro-Drøgtor, compreso gasdotto di connessione con il deposito di Stenlille Gasdotto nordeuropeo |
| h04 <i>Algeria-Spagna-Portogallo-Francia:</i> Costruzione di nuovi gasdotti per consentire la fornitura inizialmente di Spagna e Portogallo e successivamente della Francia dall'Algeria via il Marocco | — Algeria-Marocco-Spagna (fino a Córdoba): aumento della capacità di trasporto — Estensione verso nord-est: — Gasdotto Córdoba-Ciudad Real — Gasdotto Ciudad Real-Madrid — Gasdotto Ciudad Real-costa mediterranea — Rami in Castilla-La Mancha — Estensione verso il nordovest: gasdotto occidentale |
| h05 <i>Algeria-Tunisia-Italia:</i> Aumento della capacità di trasporto del gasdotto transmediterraneo verso l'Italia a partire dalle risorse algerine | Specificazione non definita |
| h06 <i>Russia-Ucraina-UE:</i> Aumento della capacità di trasporto verso l'Unione europea dalle risorse russe via l'asse principale esistente attraverso l'Ucraina, la Slovacchia e la Repubblica ceca | Aumento della capacità di trasporto: — Sezione in Russia, Ucraina e Slovacchia — Sezione in Repubblica ceca, Germania e Francia — Sezione in Austria e Italia |
| h07 <i>Russia-Belarus-Polonia-UE:</i> Creazione di un secondo asse di trasporto dalle risorse russe verso l'Unione europea via Belarus e Polonia | Aumento della capacità di trasporto: — Sezione in Russia e Belarus — Sezione in Polonia Sezione in Germania: — Gasdotto Yagel Nord (tra Frankfurt/Oder e il gasdotto Stegal) — Gasdotto Yagel Sud (tra il gasdotto Stegal che attraversa il Sudal verso il triangolo D, F, CH) — Gasdotto sudal West (tra Jockgrim e lo Yagel Sud) |

| Progetto | Specificazione |
|--|--|
| h10 <i>Paesi del Mar Caspio-UE:</i> Costruzione di nuovi gasdotti per consentire le forniture all'Unione europea dalle risorse nei paesi del Mar Caspio | Specificazione non definita |
| h11 <i>Russia-Ucraina-Moldavia-Romania-Bulgaria-Grecia-altri paesi balcanici:</i> Miglioramenti alle reti di trasporto del gas per garantire le forniture dalle risorse russe alla nuova rete del gas in Grecia e verso altri paesi balcanici | Raddoppio della rete di trasporto in Bulgaria: Gasdotto St. Zagora-Ihtiman |
| h12 <i>Belgio-Germania:</i> Connessione del gasdotto tra il Belgio e le reti tedesche | Specificazione non definita |
| h13 <i>Germania-Repubblica ceca-Austria-Italia:</i> Costruzione di un sistema di connessione di gasdotti tra le reti del gas di Germania, Repubblica ceca, Austria e Italia | Specificazione non definita |
| h14 <i>Russia-Ucraina-Slovacchia-Ungheria-Slovenia-Italia:</i> Costruzione di un nuovo gasdotto dalle risorse russe verso l'Italia | Sezione in Russia, Ucraina e Slovacchia Sezione in Ungheria e Slovenia Sezione in Italia |
| h15 <i>Paesi Bassi-Germania-Svizzera-Italia:</i> aumento della capacità di trasporto del gasdotto TENP dai Paesi Bassi attraverso la Germania fino in Italia | Specificazione non definita |
| h16 <i>Belgio-Francia-Svizzera-Italia:</i> Aumento della capacità di trasporto dall'Europa nordoccidentale attraverso la Francia verso l'Italia | Gasdotto Taisnieres (F)-Oltingue (CH) |
| h17 <i>Danimarca-Polonia:</i> Costruzione di un gasdotto attraverso la Danimarca verso la Polonia | Gasdotto sottomarino Danimarca-Polonia |

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2000
che prevede un sistema obbligatorio di etichettatura per le carni bovine in Svezia

[notificata con il numero C(2000) 3297]

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(2000/762/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1760/2000 prevede che, fino al 31 dicembre 2001, gli Stati membri il cui sistema di identificazione e registrazione dei bovini fornisce dettagli sufficienti, possono disporre l'indicazione obbligatoria di informazioni supplementari sulle etichette per le carni bovine ottenute da animali nati, allevati e macellati nel loro territorio.
- (2) La decisione 1999/693/CE della Commissione⁽²⁾ riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati svedese per i bovini.
- (3) La Svezia ha presentato alla Commissione una richiesta relativa all'approvazione di tale sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine in conformità con

l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1760/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La richiesta della Svezia, la cui sintesi figura in allegato, relativa all'introduzione di un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine ottenute da animali nati, allevati e macellati nel suo territorio, è approvata in conformità con l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Articolo 2

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 273 del 23.10.1999, pag. 14.

ALLEGATO

1. Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine recanti un'indicazione di origine svedese

L'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ottenuti da animali nati, allevati e macellati in Svezia reca un'indicazione dell'origine svedese.

2. Carni bovine poste in vendita prima dello stadio di vendita al dettaglio

Le carni bovine poste in vendita agli stadi precedenti la vendita al dettaglio, se non recano un'etichetta sulla confezione debbono essere accompagnate dalle informazioni che costituiscono la base dell'etichettatura.

3. Carni bovine non confezionate vendute all'utilizzatore finale

Se le carni bovine sono vendute all'utilizzatore finale non confezionate, le informazioni relative all'origine svedese possono essere fornite esponendo accanto alle carni un simbolo o avvisi analoghi.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 15 novembre 2000****relativa all'accettazione della domanda della Repubblica italiana in merito al rinvio del termine di pagamento dell'aiuto anticipato ai trasformatori di pomodori***[notificata con il numero C(2000) 3299]***(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)**

(2000/763/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione, del 19 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1607/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 504/97 prevede, all'articolo 13, paragrafo 2, che l'organismo competente versi l'aiuto anticipato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e che, su richiesta di uno Stato membro, tale termine possa essere portato a quarantacinque giorni previo accordo della Commissione qualora non possa essere rispettato per motivi di controllo giustificati.
- (2) L'Italia ha chiesto di beneficiare di tale disposizione per la campagna 2000/2001 e ha presentato alla Commissione diverse informazioni in merito alle esigenze di controllo riscontrate sul suo territorio. L'esame delle informazioni comunicate dall'Italia permette di conclu-

dere che è necessario accogliere la domanda di tale Stato membro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Repubblica italiana può beneficiare del disposto dell'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (CE) n. 504/97.
2. La presente autorizzazione è valida per la campagna 2000/2001, ferme restando le condizioni relative ai controlli.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 78 del 20.3.1997, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 190 del 23.7.1999, pag. 11.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2000

sui test bovini per accertare la presenza di encefalopatia spongiforme bovina e recante modifica della decisione 98/272/CE relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili

[notificata con il numero C(2000) 3684]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/764/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicati negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, e in particolare dall'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare dall'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una relazione di valutazione dei test per la diagnosi dell'encefalopatia spongiforme trasmissibile nei bovini è stata pubblicata dalla Commissione l'8 luglio 1999 e per tre test è stata riscontrata un'eccellente specificità in ordine all'individuazione dell'EST negli animali allo stadio clinico della malattia.
- (2) La decisione 98/272/CE della Commissione, del 23 aprile 1998, sulla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽⁴⁾, modificata dalla decisione 2000/374/CE ⁽⁵⁾, stabilisce le norme di applicazione dei test a taluni gruppi a rischio di animali nell'intento di migliorare l'individuazione dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) nella Comunità.
- (3) Alla luce dei recenti sviluppi del caso dell'ESB nella Comunità, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una decisione che, nella prima fase, estenda i test a tutti i bovini a rischio di età superiore ai 30 mesi. Nella seconda fase i test dovranno essere estesi ai bovini di età superiore ai 30 mesi che non presentano sintomi clinici e che vengono macellati per l'alimentazione umana. Il numero di animali da sottoporre a test nella

seconda fase potrà essere modificato in base ai risultati statistici affidabili provenienti dai test sugli animali a rischio.

- (4) I test non sono in grado di individuare gli animali affetti da ESB ad uno stadio precoce del periodo di incubazione. Il risultato negativo di un test non deve pertanto sostituire altri provvedimenti di riduzione dei rischi, quali l'eliminazione di materiale a rischio specificato.
- (5) La direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, sulla notifica delle malattie degli animali nella Comunità ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/556/CE ⁽⁷⁾ della Commissione, stabilisce le norme di notifica dell'ESB nella Comunità.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri si adoperano affinché tutti i bovini di età superiore ai trenta mesi:
- soggetti a «speciale macellazione di emergenza», quale definita nell'articolo 2, lettera n), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio ⁽⁸⁾, oppure
 - macellati conformemente all'allegato I, capitolo VI, punto 28, lettera c), della direttiva 64/433/CEE
- siano sottoposti ad uno dei test rapidi approvati elencati nell'allegato IV, parte A, alla decisione 98/272/CE a decorrere dal 1° gennaio 2001.
2. Gli Stati membri si adopereranno affinché tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi morti in allevamento o durante il trasporto, ma che non siano stati macellati per il consumo umano, vengano esaminati in ottemperanza all'allegato I, parte A, della decisione 98/272/CE a decorrere dal 1° gennaio 2001.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.⁽³⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽⁴⁾ GU L 122 del 24.4.1998, pag. 59.⁽⁵⁾ GU L 135 dell'8.6.2000, pag. 27.⁽⁶⁾ GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.⁽⁷⁾ GU L 235 del 19.9.2000, pag. 27.⁽⁸⁾ GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

3. Gli Stati membri si adopereranno affinché tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi soggetti alla normale macellazione per il consumo umano siano sottoposti ad uno dei test rapidi approvati elencati nell'allegato IV, lettera a), alla decisione 98/272/CE a decorrere, al più tardi, dal 1° gennaio 2001.

4. Entro il 1° maggio 2001 gli Stati membri presenteranno alla Commissione una relazione sul numero di animali esaminati in ottemperanza ai paragrafi 1 e 2 e sui relativi risultati. Entro il 1° giugno 2001, alla luce delle informazioni fornite dagli Stati membri la Commissione presenterà una proposta al comitato veterinario permanente al fine di modificare, se necessario, il numero di animali da esaminare in ottemperanza al paragrafo 3.

Articolo 2

Tutte le parti del corpo, compresa la pelle, degli animali sottoposti ad esame in virtù dell'articolo 1 sono tenute sotto controllo ufficiale fino all'ottenimento di un test negativo o finché non siano state eliminate per incinerazione o, in circostanze eccezionali, incinerate o sotterrate in conformità alle condizioni stabilite dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 90/667/CEE del Consiglio (1).

Articolo 3

Il campionamento e i test di laboratorio sono eseguiti valendosi dei metodi e protocolli stabiliti dall'allegato IV della decisione 98/272/CE, in particolare dei punti 1, 2.2 e 3. I casi positivi di ESB sono notificati conformemente alla direttiva 82/894/CEE.

Il laboratorio nazionale di riferimento di ciascuno Stato membro, come stabilito all'allegato V della decisione 98/272/CE, assicura il coordinamento dei metodi e protocolli

diagnostici fra i laboratori autorizzati ad eseguire gli esami di cui all'articolo 1 e verifica regolarmente l'utilizzazione di detti metodi e protocolli diagnostici.

Articolo 4

La decisione 98/272/CE è modificata come segue:

- 1) L'allegato I, parte A, è sostituito dal testo all'allegato I della presente decisione.
- 2) L'allegato II è sostituito dall'allegato II alla presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Le disposizioni dell'articolo 1 saranno riesaminate ogni sei mesi alla luce dell'evoluzione dell'epidemia di ESB.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

(1) GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51.

ALLEGATO I

A. CONDIZIONI MINIME APPLICABILI AD UN PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA DELLA ESB NEI BOVINI

1. Selezione delle subpopolazioni

I bovini morti di età superiori ai 30 mesi non macellati per il consumo umano [esclusi gli animali oggetto del regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione].

2. Dimensioni del campione

Il numero minimo di animali da esaminare annualmente in ciascuno Stato membro dalla subpopolazione di cui al punto 1 non dovrà essere inferiore alle dimensioni del campione indicato nella tabella. I campioni saranno selezionati casualmente ed il campionamento dovrà essere rappresentativo di ciascun regione e continuo.

| Popolazione totale di età superiore ai 30 mesi (*) | Dimensioni del campione (**) | Popolazione totale di età superiore ai 30 mesi (*) | Dimensioni del campione (**) |
|--|------------------------------|--|------------------------------|
| 100 000 | 950 | 4 500 000 | 6 000 |
| 200 000 | 1 550 | 5 000 000 | 6 500 |
| 300 000 | 1 890 | 5 500 000 | 7 000 |
| 400 000 | 2 110 | 6 000 000 | 7 500 |
| 500 000 | 2 250 | 6 500 000 | 8 000 |
| 600 000 | 2 360 | 7 000 000 | 8 500 |
| 700 000 | 2 440 | 7 500 000 | 9 000 |
| 800 000 | 2 500 | 8 000 000 | 9 500 |
| 900 000 | 2 550 | 8 500 000 | 10 000 |
| 1 000 000 | 2 590 | 9 000 000 | 10 500 |
| 1 500 000 | 3 000 | 9 500 000 | 11 000 |
| 2 000 000 | 3 500 | 10 000 000 | 11 500 |
| 2 500 000 | 4 000 | 10 500 000 | 12 000 |
| 3 000 000 | 4 500 | 11 000 000 | 12 500 |
| 3 500 000 | 5 000 | 11 500 000 | 13 000 |
| 4 000 000 | 5 500 | 12 000 000 | 13 500 |

(*) Qualora le dimensioni della popolazione totale di età superiori ai 30 mesi non siano conosciute si utilizzerà la popolazione di età superiore ai 24 mesi.

(**) Le dimensioni del campione sono state calcolate per rilevare una prevalenza dello 0,1 % con un'affidabilità del 95 % nella subpopolazione di cui al punto 1, supponendo che la proporzione di tale subpopolazione nella popolazione totale di bovini di età superiore ai 30 mesi sia dell'1 %. Ove le dimensioni della popolazione totale di bovini di età superiore ai 30 mesi siano pari o superiori a 1 500 000 capi, le dimensioni del campione sono state aumentate di 500 campioni ogni 500 000 animali, quale correzione di proporzionalità, per prendere in considerazione le maggiori probabilità di variazioni nel rischio di ESB all'interno della popolazione.

*ALLEGATO II***A. INFORMAZIONI CHE LE RELAZIONI PRESENTATE DAGLI STATI MEMBRI DEVONO CONTENERE**

1. Il numero di casi sospetti per specie animale sottoposti a restrizioni agli spostamenti in conformità all'articolo 3, paragrafo 1.
2. Il numero di casi sospetti per specie animale sottoposti ad esami di laboratorio in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, e gli esiti di tali esami.
3. Le dimensioni stimate della subpopolazione di cui all'allegato I, parte A, paragrafo 1.
4. Il numero di bovini sottoposti a test all'interno di ciascuna subpopolazione come specificato nell'allegato I, parte A, paragrafo 1, nell'allegato I, parte C e nell'articolo 1 della decisione 2000/764/CE, metodo per la selezione del campione e l'esito dei test.
5. Il numero di ovini e caprini esaminati in ciascuna subpopolazione come specificato nell'allegato I, parte B, paragrafo 1, e nell'allegato I, parte C e l'esito di tali esami.
6. Numero, classe di età e distribuzione geografica dei casi positivi di ESB e di scrapie. Per i casi di ESB insorti dopo l'introduzione del divieto di somministrazione dei mangimi sarà necessario specificare l'anno e, ove possibile, il mese di nascita.
7. Casi confermati di EST in animali diversi da bovini, ovini e caprini.

B. INFORMAZIONI CHE LA COMMISSIONE DEVE PRESENTARE NELLA SINTESI

La sintesi dovrà essere presentata sotto forma di tabella e dovrà contenere perlomeno le informazioni che ogni Stato membro deve presentare e che sono elencate nella parte A.
